

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 10.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 luglio 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Treu, Turco, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 5118 (ore 10,06).

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta del 22 luglio, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla VII Commissione permanente (Cultura) in sede legislativa:

S. 3404 — « Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli

esami della scuola italiana di Asmara » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5118) (parere della I Commissione).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 5118.

(È approvata).

Trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge n. 4938, 547, 1156, 4789 e 766-1138-1530-1585-2685-3953-4009-5083.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la VIII Commissione permanente (Ambiente) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, del seguente disegno di legge, ad essa assegnata in sede referente:

S. 3212 — « Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico » (4938) (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

SAURO TURRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A favore o contro?

SAURO TURRONI. Per dichiarare l'astensione.

PRESIDENTE. Non sarebbe previsto, comunque ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, i deputati verdi hanno firmato, sulla base

di una sollecitazione pervenuta direttamente dal Presidente del Consiglio, la richiesta di trasferimento in sede legislativa di questo disegno di legge. Avremmo però preferito che si discutesse in quest'aula perché alcune questioni in esso contenute — due in particolare — non ci convincono.

La prima è che l'autostrada Asti-Cuneo viene realizzata nonostante la valutazione di impatto ambientale negativa, superata con un voto della Presidenza del Consiglio quando Presidente del Consiglio era l'onorevole Berlusconi. I verdi ritengono che le questioni ambientali debbano prevalere su ogni altro interesse, soprattutto quando riguardano non solo il territorio ma anche la sicurezza dei cittadini.

La seconda questione riguarda il modo in cui la concessione per realizzare quest'opera è stata assegnata. L'atto di convenzione aggiuntiva e modificativa tra l'ANAS e la SATAP, la società che deve realizzare l'opera, prevedeva la proroga della concessione autostradale al 2018 e il solo pagamento di 35 miliardi per la realizzazione di quest'opera, ma anche che la SATAP mantenesse in mano pubblica la maggioranza delle azioni. Ebbene, abbiamo potuto vedere come queste azioni siano passate nelle mani di privati, in particolare di uno, il Gavio, il quale, richiedendo ulteriori finanziamenti fino a 600 miliardi rispetto ai 35 dell'impegno originario per la realizzazione dell'opera, vuole ricevere soldi dalla mano pubblica per potersi impossessare di diverse società autostradali.

Abbiamo perciò presentato numerosi emendamenti al disegno di legge, perché siamo preoccupati e vorremmo che la questione fosse all'attenzione di tutto il Parlamento e non solo di una Commissione, e siamo impegnati ad affrontare una forte battaglia perché questi due aspetti del disegno di legge vengano modificati. A tal fine, come dicevo, abbiamo presentato numerosi emendamenti, anche perché l'esperienza dimostra che provvedimenti di questa natura, che riguardano i lavori pubblici, hanno sempre una corsia

preferenziale mentre altri, che riguardano problemi ambientali, subiscono rallentamenti anche in quest'aula.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4938.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento sono quindi trasferite in sede legislativa anche le proposte di legge GALLETTI ed altri: « Interventi straordinari per la grande viabilità nel Piemonte sud-occidentale » (547) e CAVANNA SCIREA ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento tramite autostrada e superstrada tra Cuneo ed Asti » (1156).

Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la VII Commissione permanente (Cultura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S.3117 — « Interventi finanziari per l'università e la ricerca » (4789) *(approvato dalla VII Commissione del Senato)*.

Nessuno ha chiesto di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4789.

(È approvata).

Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

PERETTI: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (766); BURANI

PROCACCINI: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (1138); SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (1530); POLI BORTONE ed altri: « Norme per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura » (1585); PECORARO SCANIO: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (2685); « Promozione e valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura » (3953); RAVA ed altri: « Interventi per la promozione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura » (4009); GRILLO: « Norme per favorire l'occupazione giovanile in agricoltura » (5083) (*la Commissione ha elaborato un testo unificato*)

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 766, 1138, 1530, 1585, 2685, 3953, 4009 e 5083.

(È approvata).

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 10,08).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che nella riunione del 9 giugno scorso della Conferenza dei presidenti di

gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ciascun documento, un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per il richiamo al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 34)

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Maiolo (Doc. IV-quater, n. 34).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 34.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceremigna.

ENZO CEREMIGNA, *Relatore*. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Tiziana Maiolo con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano.

Il procedimento trae origine da un atto di citazione notificato dai magistrati presso il tribunale di Torino Caputo e Tamponi, nel quale gli attori lamentano un danno ingiusto in conseguenza a dichiarazioni rese nel corso del programma televisivo *Rosso e Nero* trasmesso il 23 luglio 1993, in cui, intervenuta quale ospite della suddetta trasmissione televisiva, il deputato Tiziana Maiolo, intervistata dal conduttore Michele Santoro, alla domanda: « Quali sono le storie che non

vengono a galla sulla vita dei detenuti? » ebbe a dichiarare: « Ho incontrato, ad esempio, al sesto raggio un detenuto che mi ha autorizzato a fare il suo nome. Si chiama Mauro Premi. È un detenuto sorvegliato moltissimo, perché il suocero è un pentito e quindi si temono delle vendette trasversali... Mauro Premi ha una storia esemplare. Occorrerebbe che il ministro Conso, che ha lamentato un'assenza di attenzione da parte della magistratura nei confronti di Cagliari, conoscesse ad esempio anche questa storia, che è ordinaria. Mauro Premi è in carcere da dieci mesi. L'ultima volta è stato interrogato in febbraio. Il GIP l'ha interrogato l'ultima volta in novembre. Si parla della magistratura di Torino. È stato nove mesi nel carcere di Cuneo, di cui due mesi in isolamento totale, accusato da un pentito di traffico di droga. È entrato con una spalla rotta e per nove mesi nessuno si è preoccupato di questa spalla rotta ». Le dichiarazioni suddette venivano nei giorni successivi riprese e propagate da quasi tutti i maggiori quotidiani italiani. I quotidiani *la Repubblica* e *La Stampa* di Torino hanno affrontato questa problematica.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 15 luglio 1998, ascoltando, tra l'altro, il deputato Maiolo.

L'onorevole Maiolo ha confermato di aver proferito le affermazioni sopra richiamate a seguito di una visita effettuata presso il penitenziario di Torino. Ha precisato che il suo intento era quello di denunciare una situazione di particolare gravità e non quello di diffamare specificamente alcuni magistrati, che, peraltro, non ha mai nominato e di cui addirittura ignorava, al momento del fatto, i nomi.

Occorre notare che l'onorevole Maiolo si era recata in carcere nell'esercizio del diritto riservatole, in quanto parlamentare, dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, il cui scopo è appunto quello di consentire un controllo da parte dei rappresentanti della nazione sulle condizioni del regime carcerario e sui singoli casi delle persone che sono detenute nelle carceri.

Tutti questi argomenti, insieme con altri, hanno indotto la Giunta, all'unanimità, ha deliberare di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 34 concernono opinioni espresse dal deputato Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

ALBERTO LEMBO. Presidente, avevo chiesto la votazione nominale.

PRESIDENTE. L'ha chiesta dopo il voto, mi scusi. Abbiamo già votato.

ALBERTO LEMBO. No, l'avevo chiesta molto prima.

PRESIDENTE. Non ci risulta, onorevole Lembo, chiederà la votazione nominale sul prossimo voto.

ALBERTO LEMBO. Basta non guardare perché sia facile che la richiesta non risulti.

PRESIDENTE. No, basta venire qui e dirlo, se è importante.

Comunque, prendo atto che lei ora chiede la votazione nominale sulla prossima deliberazione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 8)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicazione

cabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bergamo, per il reato di cui all'articolo 595, commi 2 e 3, del codice penale, in relazione alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazioni col mezzo della stampa) (Doc. IV-*quater*, n. 8).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bergamo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carmelo Carrara.

CARMELO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce all'Assemblea su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata in merito ad un procedimento penale innanzi al tribunale di Pavia dal deputato Alessandro Bergamo, indagato del reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale, in pregiudizio di Cornelio Veltri.

Gli atti del procedimento sono stati trasmessi, su richiesta della Camera, a seguito di sollecitazioni dell'onorevole Bergamo e su conforme parere della Giunta.

I fatti possono così sintetizzarsi: nel corso di un'intervista effettuata il 21 gennaio 1995 presso l'emittente Teleradio Immagine di Paola, avvenuta alla presenza di un consigliere comunale del PDS e di un presidente del club forza Italia di Paola, avente come oggetto un commento politico sulla campagna elettorale del marzo 1994 con specifico riferimento alla qualità dei voti ottenuti dal partito forza Italia in Calabria e Sicilia, con particolare riguardo nel collegio elettorale dell'onorevole Alessandro Bergamo, questi, riferendosi al Veltri, che era stato avversario di collegio e che aveva pubblicamente sulla stampa censurato la qualità dei voti ottenuti dall'esponente di forza Italia, proferiva le seguenti frasi: « oggi Veltri non può sparare sul mucchio ... parla della

legalità sul Tirreno cosentino ... è stato condannato da poco per evasione fiscale ».

Sulla base di quanto riferito, Veltri proponeva querela in ordine al reato di diffamazione aggravata, sostenendo che egli non aveva mai riportato condanne e che non era stato indagato per evasione fiscale. In realtà, come ammetteva lo stesso Bergamo, sia in sede epistolare sia in sede di audizione in Giunta, si era trattato di un errore di persona, dovuto a mera omonimia, trattandosi di tale Veltri Elio che era rimasto soccombente in un contenzioso tributario innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Paola.

Sulla base di quanto riferito, la Giunta ha ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza o meno degli intenti diffamatori presuntivamente posti in essere dall'onorevole Bergamo, le affermazioni rese da quest'ultimo rientrano nell'area della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità essendo state riportate in un contesto decisamente politico a causa e nell'esercizio delle funzioni parlamentari, vale a dire nella contesa politica proprio di quei giorni che vedeva il partito di forza Italia e lo stesso Bergamo al centro di gravissime censure per un presunto condizionamento del voto da parte di esponenti di sodalizi mafiosi.

Lo stesso Veltri, avversario nel collegio elettorale del Bergamo, aveva stimolato questo dibattito facendo pesantissime affermazioni proprio nei confronti del deputato Bergamo e del suo partito.

A causa delle affermazioni rese dal Veltri sul presunto voto massone e mafioso confluito su alcuni candidati di forza Italia e sulla presunta « manomissione » di voti avvenuta nel collegio elettorale vinto dall'onorevole Bergamo, quest'ultimo presentava esposto querelatorio nei confronti del suo avversario politico che gli si era contrapposto nel collegio del cosentino.

In questo contesto finale, vanno collocate le dichiarazioni dell'onorevole Bergamo, rese peraltro su esplicita sollecitazione dell'intervistatore (così come dallo stesso ammesso davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere), senza alcun

intento diffamatorio, bensì nell'esercizio di critica politica, spettante al parlamentare e direttamente riconducibile alla sua attività ed anche ai suoi poteri e doveri di denuncia.

I fatti riferiti hanno convinto la Giunta che, pertanto, propone all'Assemblea che la questione sollevata dall'onorevole Alessandro Bergamo riguarda fatti coperti dall'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto -
Doc. IV-quater n. 8)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, colleghi, per la verità mi ero iscritto a parlare in discussione generale, ma è lo stesso. In data 24 settembre 1997 ho inviato una lettera al presidente della Giunta, chiedendo di essere ascoltato, perché, dopo aver parlato con alcuni commissari, ho capito che i fatti erano stati rappresentati in maniera distorta. Infatti, cosa si sostiene? Si sostiene che nel corso di una polemica politica l'onorevole Bergamo si sia lasciato andare e abbia dichiarato: « Sì, Veltri non ha titolo per esprimere pareri censori, perché è stato condannato da poco per evasione fiscale ». Considero questa diffamazione la più grave che si possa fare, almeno nel mio caso e, comunque, i fatti non corrispondono al vero, signor Presidente, perché la campagna elettorale è del 1994 e l'onorevole Bergamo ha partecipato alla trasmissione di una televisione privata dopo un anno, precisamente il 21 gennaio 1995. In maniera predeterminata, a freddo, senza che io fossi presente (ero a Pavia, a 1000 chilometri di distanza) e potessi saperne qualcosa, ha dichiarato

che ero stato condannato per evasione fiscale. L'onorevole Bergamo non poteva sbagliarsi, perché io mi chiamo Cornelio e l'altro Elio, perché io sono medico e l'altro commerciante, perché io abito a Pavia e l'altro a 1000 chilometri di distanza. Come poteva sbagliarsi? Evidentemente i fatti sono stati costruiti in maniera fredda e determinata. Quindi, le polemiche non c'entrano assolutamente nulla. Non ho peraltro ricevuto nessuna lettera di scusa ed, anche se la dovessi ricevere, non lo scuserei assolutamente. Non ho - ripeto - ricevuto nulla, né ci sono state scuse pubbliche o private. Mi chiedo se affermare che un cittadino è stato condannato per evasione fiscale rientri nella insindacabilità: allora si può dire tutto!

Voglio aggiungere che si è svolta a Pavia l'udienza preliminare di questo caso e l'avvocato dell'onorevole Bergamo, su richiesta del giudice, ha proposto il rinvio a giudizio. È stato lo stesso avvocato dell'onorevole Bergamo - io ero presente - che lo ha richiesto. Poi è iniziato anche il processo e dalla controparte è stato chiesto, per cortesia, al mio avvocato Di Noia, se poteva prendersi 10 giorni di tempo: ingenuamente ho detto di sì, perché in quella sede l'onorevole Bergamo sarebbe stato condannato; dopodiché egli si è avvalso della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Relativamente agli altri fatti, non ho mai ricevuto nessuna notizia di questo esposto-querela, non ne so niente, non so se dopo quattro anni mi potrà ancora pervenire qualche notizia. Credo assolutamente di no ma, se l'onorevole Bergamo, che era deputato (quindi, non eravamo ad armi pari), si fosse sentito diffamato, mi avrebbe potuto querelare. Ciò non è avvenuto perché - ripeto - dopo quattro anni non ho ricevuto alcuna notizia. Ribadisco che non eravamo ad armi pari e, in tutta la mia vita, non mi sono avvalso di immunità di sorta, perché è la prima volta che sono deputato. Quindi, l'onorevole Bergamo rinunci a questa prerogativa e si faccia processare in tribunale per aver diffamato un cittadino che non poteva

neanche difendersi, trovandosi a 1000 chilometri di distanza. Sottolineo infine che la campagna elettorale era ormai terminata da un anno.

Chiedo pertanto alla Giunta di riesaminare il caso e di convocarmi per essere ascoltato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione. La richiesta avanzata dal collega Veltri è che gli atti tornino in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Questa è una richiesta pregiudiziale rispetto alla decisione di merito. Su tale questione vorrei sentire l'opinione del vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

ENZO CEREMIGNA, *Vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Io penso che la motivazione addotta dal collega Veltri non sia sufficiente per il rinvio degli atti alla Giunta, perché gli argomenti dall'onorevole Veltri li abbiamo già tenuti in considerazione nel corso della discussione in Giunta. Naturalmente, però, l'Assemblea è sovrana.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto, perché poi dovrò mettere ai voti una proposta fatta da un collega. Come è noto si può ascoltare in Giunta il deputato che è accusato, non il deputato accusatore, per così dire. Lo dico perché sia chiaro ai colleghi.

VALTER BIELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Presidente, quando in Giunta si è discusso di questo caso, abbiamo esaminato e letto gli atti che ci erano pervenuti ed abbiamo ascoltato l'onorevole Bergamo. Alcune delle questioni che qui ha ricordato il collega Veltri non le abbiamo potute discutere perché sono un po' diverse rispetto alla rappresentazione del fatto che ci è stata fornita

dall'onorevole Bergamo. Per questa ragione, a mio avviso, lasciando ovviamente impregiudicata la decisione di merito della Giunta, non si può negare che siamo di fronte ad un fatto nuovo: c'è qualche cosa che la Giunta non ha valutato perché non ne era a conoscenza. Mi pare quindi che dal punto di vista del principio, dal punto di vista della correttezza del modo di lavorare della Giunta, la richiesta avanzata dal collega Veltri possa essere accolta.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Presidente, voglio solo ricordare all'Assemblea che abbiamo già affrontato dei casi simili, analoghi a quello oggi al nostro esame, ad esempio nel momento in cui si discuteva, se non ricordo male, sulla richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti dell'onorevole Cito. In quella sede fu avanzata una richiesta di rimessione degli atti alla Giunta per ulteriori valutazioni...

ELIO VELTRI. La feci io.

ROBERTO MANZIONE. No, collega Veltri, la prima la feci io e venne respinta. La richiesta di rinvio degli atti in Giunta era supportata addirittura da un provvedimento cartaceo (non da valutazioni, per così dire, eteree) che era stato messo successivamente a disposizione della Giunta. La Giunta non lo conosceva e comunque lo stesso non era considerato nella relazione che accompagnava la sua proposta all'Assemblea. Era quindi un elemento che aveva una valenza reale e che non era stato considerato nella relazione della Giunta. In quel caso, in un primo momento la richiesta fu respinta dall'Assemblea. Successivamente, nel momento in cui veniva scoperto un nuovo elemento di prova, che era nella specie la reiezione della richiesta di revoca del provvedimento cautelare avanzata da Cito,

su richiesta della collega Li Calzi, l'Assemblea deliberò per il rinvio degli atti in Giunta. Ma era un caso specifico di assoluta gravità, in cui erano in ballo elementi non opinabili, come nel caso di specie, ma che avevano una valenza processuale certa. Si trattava, nel primo caso, del provvedimento con il quale si accoglieva la richiesta di remissione in libertà dei coindagati (si può ben comprendere il suo valore), nel secondo caso addirittura del provvedimento con il quale il GUP rigettava la richiesta dell'onorevole Cito. Con una valutazione del tutto personale, sostanzialmente il giudice affermava che, fino a che non avesse deciso la Camera, non avrebbe potuto verificare la sussistenza degli elementi necessari per mantenere il provvedimento di custodia cautelare.

Nel caso ora al nostro esame, appare chiaro come sia fumosa la richiesta. Non mi pare assolutamente il caso, solo per accontentare qualcuno, visto che quando facciamo valutazioni di questo tipo le facciamo in astratto, di accedere ad una richiesta assolutamente inconcludente.

Nel caso di specie, vorrei sottolineare che si tratta di un procedimento che risale ad oltre quattro anni fa e la magistratura ha rimesso tutti gli atti. Presidente, non mi pare che, a parte il *bon ton*, sia possibile in questa sede la costituzione di parte civile: sarebbe veramente una previsione assurda!

CARMELO CARRARA, *Relatore*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, vi sono diversi motivi che dovrebbero indurre l'Assemblea a votare contro la proposta avanzata dal deputato Veltri che, in buona sostanza, chiede una sorta di regressione del giudizio dall'Assemblea alla Giunta sulla base di un presupposto che attiene al rito e che potrebbe anche attenere al merito. Sotto il profilo del rito, lei stesso, signor Presidente, come pure il vicepresidente della

Giunta per le autorizzazione a procedere, Ceremigna, ha fatto osservare come non esiste alcuna norma che possa facultare la Giunta e l'Assemblea a sentire le parti offese e i testi più o meno indifferenti rispetto a quello che è l'esito della *re iudicanda*.

La Giunta ha avuto modo di valutare in occasione dell'esame di altre richieste la possibilità o meno di audire dei testimoni chiamati in causa sia dagli incolpati sia a seguito di talune istanze presentate da alcuni commissari della Giunta e si è orientata proprio nel senso della irrivalenza di queste richieste, proprio perché non è previsto dalle norme che regolamentano la materia.

Oltre tutto il Veltri non ha addotto in questa sede una questione che possa in qualche modo fare adombrare un fatto documentale o testimoniale che possa fare sovvertire l'esito della deliberazione in Giunta che — lo ricordo — è passata quasi all'unanimità, con due astensioni; i fatti non sono stati valutati dalla Giunta perché è chiaro che si trattava di una contrapposizione tra due deputati che concorrevano nello stesso collegio elettorale.

Ciò che, a mio avviso, va richiamato e che è veramente « troncante » è che noi non siamo giudici del merito; noi siamo investiti soltanto della verifica della sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'articolo 68 della Costituzione. Così come è stato ricordato nella relazione prima in Giunta ed ora nella relazione all'Assemblea, ciò di cui ci dobbiamo occupare è che soprattutto, indipendentemente da quella che era la sussistenza o meno della condotta oggettiva o soggettiva del deputato Bergamo e quindi i suoi intenti diffamatori (che peraltro non esistevano, come è stato attestato dallo stesso deputato Bergamo), era il contesto politico nel quale erano state rese quelle dichiarazioni che — lo ricordo ancora una volta — riguardavano la contesa elettorale e le accuse mosse proprio dallo stesso Veltri sul condizionamento di tipo massonico e

mafioso del voto dato al deputato Bergamo ed al partito di forza Italia nelle consultazioni elettorali del 1994.

PRESIDENTE. Colleghi, da parte del collega Veltri è stata avanzata la richiesta di rimettere gli atti alla Giunta, chiedendo di essere ascoltato. Successivamente, si è aggiunta una precisazione da parte del collega Bielli, che ha fatto riferimento non alla richiesta di essere ascoltato da parte di Veltri, ma alla opportunità per la Giunta di riesaminare — se non ho compreso male — alcuni aspetti della vicenda che non erano emersi.

Se la richiesta fosse rimasta soltanto quella del collega Veltri io, ascoltati i colleghi, dovrei dichiararla inammissibile, perché l'esame di un documento non può tornare in Giunta perché si proceda ad esaminare la parte offesa.

Voi capite, colleghi, che a questo punto si aprirebbe una questione abbastanza delicata: ciascuna parte offesa, non soltanto eventualmente il deputato, ma anche un privato cittadino, potrebbe chiedere legittimamente alla Giunta di essere ascoltato...

MARIANNA LI CALZI. Come è successo altre volte!

PRESIDENTE. È già accaduto? Ma qui la Giunta si trasformerebbe da organo di sindacato, in ordine alla riconducibilità a funzioni parlamentari di determinate dichiarazioni, ad organo, invece, di accertamento del merito delle vicende. Mi pare che il collega Carmelo Carrara abbia affrontato tale questione.

Non posso quindi mettere in votazione la richiesta del collega Veltri; tuttavia, la precisazione che ha fatto il collega Bielli è di altra natura: egli chiede comunque di rimettere gli atti alla Giunta per riesaminare la questione (*Commenti*)... Colleghi, questa è la richiesta posta ed io su di essa vi invito a pronunciarvi per alzata di mano.

Pongo pertanto in votazione la richiesta avanzata dall'onorevole Bielli...

ELIO VITO. Presidente, usiamo il procedimento elettronico!

PRESIDENTE. Sta bene.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta dell'onorevole Bielli.

(È respinta).

Passiamo ai voti.

(Votazione - Doc. IV-quater, n. 8)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al Doc. IV-quater, n. 8, concernono opinioni espresse dal deputato Bergamo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	307
Votanti	304
Astenuti	3
Maggioranza	153
Hanno votato sì	167
Hanno votato no	137
Sono in missione 26 deputati).	

Discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (4917); e delle abbinare proposte di legge: Napoli ed altri: Disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (5098); Berlusconi ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

scolastica o professionale (5099); Casini ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e di formazione (5107) (ore 10,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione e delle abbinatae proposte di legge: Napoli ed altri: Disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; Berlusconi ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale; Casini ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e di formazione.

Avverto che da parte dei deputati Aprea e Rodeghiero ed altri sono state presentate due questioni pregiudiziali, preannunciate in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi a norma dell'articolo 40, comma 2, del regolamento (*vedi l'allegato A - A.C. 4917 sezione 1*).

(Discussione di pregiudiziali - A.C. 4917)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione delle questioni pregiudiziali Aprea n. 1 e Rodeghiero e altri n. 2.

Ricordo che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potranno intervenire per non più di dieci minuti uno solo dei proponenti per ciascuna pregiudiziale, e quindi un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Aprea ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

Colleghi, per cortesia! Colleghi! Onorevole Veltri! Onorevole Veltri! Onorevole Veltri! Cinque volte bastano!

Prego, onorevole Aprea.

VALENTINA APREA. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, abbiamo mantenuto questa pregiudiziale sul provvedimento recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione perché il testo prefigura una

riforma complessiva dell'istruzione secondaria attraverso la concessione di una serie amplissima di deleghe al Governo.

La prima pregiudiziale che abbiamo presentato si riferisce, quindi, alle deleghe contenute in questo provvedimento. Considerando che il Parlamento verrebbe privato di un qualsiasi controllo su un segmento decisivo della riforma scolastica, ci appelliamo al fatto che vi è un contrasto sostanziale con gli articoli 72 e 76 della Costituzione nell'utilizzare uno strumento normativo, come quello del regolamento, per disciplinare una materia così rilevante in discussione nel Parlamento italiano da ben trent'anni. Questa è la prima questione sulla quale tornerò in seguito.

In secondo luogo il provvedimento riguarda esclusivamente la scuola secondaria superiore, in modo particolare la scuola statale. Sappiamo che nel nostro paese il sistema scolastico è prevalentemente statale, quindi si tratta ancora una volta di un provvedimento che riguarda la possibilità di istruirsi esclusivamente attraverso le scuole statali e che inoltre esclude la formazione professionale di competenza regionale, attualmente affidata anche a strutture private. Ancora una volta, ripeto, viene elusa l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione sulla parità tra istituzioni scolastiche pubbliche e private. Si propone quindi un obbligo tutto nella scuola e tutto nello Stato; avremo modo di chiarire tale aspetto quando interverremo nel merito. In realtà noi crediamo che questo provvedimento rappresenti un modo surrettizio per riformare la scuola secondaria superiore con strumenti di natura burocratico-amministrativa al di fuori del controllo democratico del Parlamento. Come può questo Parlamento rinunciare a riformare un segmento così importante del sistema scolastico, il biennio della scuola secondaria superiore, diventato, tra l'altro, con l'ultimo, intollerabile accordo della maggioranza, « monoennio »?

È da circa trent'anni che un variegato schieramento politico-sindacale di forze comuniste, di cattolici, di post-sessantot-

tini ed altri cerca di perseguire, in forme via via mutate nel tempo, un disegno che dovrebbe essere — l'abbiamo sentito — la riforma democratica e progressista della scuola. In realtà si tenta, in modo surrettizio, di scardinare le scuole secondarie superiori, in particolare i licei, facendo del primo anno della scuola secondaria, una fase ancora di orientamento, dunque in larga misura comune a tutti, prolungando la logica della scuola media.

Il fatto che questo progetto demagogico, in realtà antipopolare, non sia mai riuscito a passare è stato finora uno dei fattori di forza della scuola italiana, nonostante i limiti di un obbligo di soli otto anni.

Oggi si dice, in nome dell'Europa, che bisogna assolutamente realizzare la riforma del sistema scolastico e l'avvio dovrebbe essere proprio questo tipo di riforma, cioè un « monoennio » che si aggiunge all'obbligo scolastico ad ordinamento vigente. Non crediamo, cari colleghi, che ciò sia possibile.

In realtà, oggi il ministro viene a chiedere al Parlamento una delega in bianco per riformare per via amministrativa un segmento non secondario della scuola italiana, assumendosi certo tutte le responsabilità quando attuerà quella delega; oggi però la responsabilità è del Parlamento, di quelle forze politiche, soprattutto della maggioranza, che lasceranno nelle mani di una sola persona, il ministro della pubblica istruzione *pro tempore*, la facoltà di riformare il sistema scolastico italiano. Non è questo che la scuola ed il paese si aspettano; soprattutto, non è questa la risposta che un Parlamento democratico e responsabile deve dare a quei giovani che già oggi sono fuori dal sistema scolastico e che invece, proprio con una riforma seria del biennio della scuola secondaria superiore, potrebbero — magari attraverso percorsi differenziati, un vero e proprio pluralismo educativo — rientrare e rimanere con successo in un circuito formativo che possa garantire quel livello minimo di conoscenze culturali necessarie ad affrontare qualsiasi situazione di vita e di

lavoro, ma soprattutto a creare le premesse migliori per affrontare il mondo del lavoro.

Noi, dunque, non possiamo oggi accettare supinamente la proposta che proviene dal Governo, perché parte da un provvedimento governativo, con l'appoggio però di un gran numero di forze politiche, quelle stesse forze politiche che si proclamano democratiche. Come può oggi questo schieramento dare facoltà al ministro della pubblica istruzione di riformare quel fatidico « monoennio » lavandosene le mani? Il Parlamento non può fare come Ponzio Pilato di fronte ad una riforma che il paese aspetta da trent'anni oppure bendarsi gli occhi e nascondere, prima di tutti a se stesso, che il problema dei giovani che non si iscrivono a scuola e che non sono inseriti nel circuito formativo non si risolve attraverso un obbligo scolastico — tutto nella scuola e tutto nello Stato — che al massimo può diventare un servizio di leva o contribuire a mantenere gli organici dei docenti e dei professori nelle scuole statali secondarie, ma certamente non contribuirà né a diminuire il *drop out* dei ragazzi che sono fuori dal sistema formativo, né a far fronte al problema dell'inserimento di questi ragazzi nel mondo del lavoro.

Siamo quindi veramente sconcertati e chiediamo al Parlamento un sussulto di orgoglio, altrimenti ancora una volta non ci resterà che dire che anche sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, come su altri problemi, affrontati in questi stessi giorni, in queste stesse ore, le ragioni delle mediazioni politiche sono prevalse sugli interessi del paese — in questo caso, rispetto agli interessi degli studenti —, sulla fattibilità delle scelte, sulla coerenza di un disegno riformatore.

Il ministro si è presentato alle Camere con un progetto riformatore molto ampio, addirittura in controtendenza, addirittura in discontinuità rispetto al passato; lo ha fatto personalmente e lo ha fatto coinvolgendo il Presidente del Consiglio Prodi, il Vicepresidente del Consiglio Veltroni: hanno fatto grandi annunci e grandi proclami, per poi ridursi a chiedere una

delega in bianco semplicemente, cari colleghi, per aumentare di un anno, un solo anno, l'obbligo scolastico!

Ma quale media ci porterà in Europa, quella dei nove anni? No, certamente questo provvedimento ci lascerà fuori dall'Europa, intanto per la durata dell'obbligo, perché nove anni non rappresentano certo una media europea, e poi per le modalità di assolvimento di questo obbligo, cui si ottempera semplicemente nel canale scolastico ed in un canale esclusivamente statale. Un simile provvedimento, cari amici, neppure la Russia oggi sarebbe disposta a votarlo, perché soltanto nell'Unione Sovietica si proponevano leggi di questo tipo: oggi la Russia ha in materia scolastica leggi molto, ma molto più avanzate.

Chiedo allora allo schieramento progressista di ripensarci e di bloccare finché è in tempo questo provvedimento, che non onora il paese, ma, prima di tutto, il Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rodeghiero ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

FLAVIO RODEGHIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania ha ritenuto di porre la questione pregiudiziale sul provvedimento attinente alle disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione non per motivazioni di mera tecnica legislativa e di coordinamento formale tra la legislazione ordinaria e quella superiore, ma per motivi sostanziali legati a quei diritti civili il cui riconoscimento è ritenuto tipico dello Stato sociale, tra i quali primeggia, appunto, il diritto all'istruzione, tanto che lo si è ricompreso nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo votata dall'ONU nel 1948.

Naturalmente, come abbiamo già detto in Commissione, condividiamo l'obiettivo, ma consideriamo lo strumento, i tempi ed i modi inadatti, inefficaci e, ancor più, contraddittori ed in aperto contrasto con

il dettato costituzionale, proprio perché solo una riforma complessiva e coordinata con il resto dell'ordinamento può raggiungere l'obiettivo europeo. Innanzitutto, l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in oggetto prevede che a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria sia rilasciata all'alunno una mera certificazione avente valore di credito formativo, ponendosi in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, nel quale invece si stabilisce espressamente: «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale». Anche il Comitato per la legislazione, nel suo parere sul provvedimento, ha sottolineato la necessità di prevedere che la conclusione dell'obbligo di istruzione coincida con la conclusione di un ciclo scolastico, che richiederebbe, a norma dell'articolo 33 in parola, la previsione di un esame di Stato. Come sottolinea anche la dottrina, è vero che la previsione costituzionale dell'esame di Stato deve essere intesa come principio tendenziale, largamente rimesso nell'applicazione alla discrezionalità del legislatore ordinario, ma proprio i lavori della Costituente ci chiariscono che la previsione dell'esame di Stato costituzionalizza il sistema vigente nel periodo precedente la Costituzione, in particolare quanto previsto dalla riforma Gentile, in cui tale istituto venne introdotto al fine di trovare un compromesso tra posizioni ideologiche differenziate. Convergevano su questo istituto, infatti, le esigenze dei cattolici, che ottenevano in tal modo una sostanziale parificazione delle proprie scuole con quelle statali, poste sullo stesso piano ai fini dell'accesso agli esami di Stato e delle modalità di effettuazione degli stessi, e le istanze dei liberali, in quanto la formula adottata consentiva un severo controllo della qualità delle scuole e permetteva di adottare una consistente libertà nei programmi di insegnamento, per effetto dello spostamento della fase di controllo al momento esterno all'iter scolastico vero e proprio. In sintesi, si trovava soluzione alla fun-

zione statale sdoppiandone il ruolo: da una parte lo Stato come erogatore del servizio, concorrendo a ciò anche soggetti privati, dall'altra lo Stato come controllore sugli esiti dell'attività di istruzione, da qualsiasi soggetto siano esercitate. La dottrina, comunque, è concorde nel ritenere l'esame di Stato uno strumento tendenzialmente rivolto ad assicurare un'effettiva parità di trattamento scolastico per gli studenti provenienti dai vari tipi di scuole statali e non statali e vede quindi nell'istituto una funzione fondamentale in ordine alla libertà delle scuole e dell'insegnamento, un principio ritenuto fondamentale ed esplicativo della libertà e dello sviluppo della cultura.

La mera certificazione prevista dal testo contraddice quindi al dettato costituzionale, quale l'esegesi dei lavori costituzionali e la dottrina ci chiarisce: una contraddizione che è legata al motivo politico per il quale questo Governo non poteva affrontare un nodo così significativo, considerate le enormi divergenze interne a questa maggioranza sul tema della parità scolastica. Del resto, lo stesso Comitato per la legislazione evidenzia, sempre nel suo parere, l'incongruità della previsione della certificazione nel dar conto delle competenze acquisite dall'alunno, se avviene a prescindere dallo svolgimento di un esame. È chiaro che per la lega nord il ruolo dello Stato nell'ambito dell'istruzione dovrebbe essere completamente ribaltato rispetto a quanto centralisticamente è previsto oggi dalla Costituzione italiana: una rivisitazione che tutti gli Stati moderni hanno già affrontato, ed è evidente che lo stralcio effettuato dal ministro sulla riforma dei cicli scolastici, estrapolando solo l'innalzamento parziale dell'istruzione obbligatoria, non poteva che portare alla contraddizione da noi rilevata.

In secondo luogo, riteniamo di dover porre una questione pregiudiziale in quanto nel provvedimento in esame, a parte l'inciso del comma 4, si parla di obbligo di istruzione, mentre l'articolo 34 della Costituzione recita: « L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è

obbligatoria e gratuita ». Non si tratta di una questione meramente formale, perché il complemento di termine del principio di obbligatorietà previsto dal comma 2 dell'articolo 34 è assolutamente congiunto al principio di gratuità, che evidenzia soprattutto quanto il soggetto minore sia titolare di una situazione di diritto soggettivo, mentre il termine « obbligo scolastico » adottato dal Governo sottolinea il concetto di diritto pubblico, cioè lo sanziona quale obbligo imposto coattivamente nell'interesse generale al singolo, per cui questo è tenuto verso la pubblica amministrazione ad osservare un determinato comportamento, o più in particolare ad adempiere ad una certa prestazione.

Con la dizione « obbligo scolastico », cioè, si legittima la teoria del soggetto passivo complesso, per la quale soggetto del rapporto scolastico obbligatorio dal lato passivo sono sia i minori, tenuti ad una prestazione personale, sia gli adulti, che rispondono dell'adempimento; infatti, i termini cui ricorre il provvedimento sono « adempiere l'obbligo », « soddisfare l'obbligo » eccetera. L'aggettivo « scolastico », in sintesi, richiama in modo diretto le conseguenze sfavorevoli per i titolari dell'obbligo e quindi in via primaria il ruolo dello Stato come controllore prima che garante. Dai lavori preparatori e dal dibattito svoltosi in seno all'Assemblea costituente, si deduce anche che il riconoscimento del diritto all'istruzione era un risultato a cui i costituenti tenevano moltissimo e, proprio per il suo significato profondamente innovatore, non parlarono di obbligo scolastico, ma di istruzione obbligatoria e gratuita. Le proposte originarie, poi confluite nella formulazione definitiva dell'articolo 34, sottolineavano anzi in termini più espliciti il valore del diritto, inteso non come diritto di tutti di essere ammessi alla scuola, ma come diritto di ognuno di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per la formazione della sua personalità e l'assolvimento dei compiti sociali.

Anche la dottrina evidenzia come il fatto che i costituenti abbiano usato il termine « l'istruzione è obbligatoria », sot-

tolineando quindi come il cittadino sia titolare di una situazione di diritto soggettivo, che gli compete per la fruizione di quei servizi pubblici che la Costituzione vuole assicurati a tutti i cittadini e che lo Stato deve garantire, sia una diretta applicazione dei principi fondamentali ed innovatori indicati dai primi articoli della Costituzione, come quelli sulla democrazia e l'uguaglianza sostanziali.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato la questione pregiudiziale sul provvedimento del Governo relativo all'elevamento dell'obbligo dell'istruzione: probabilmente vi sarebbe stata materia per sollevare una questione pregiudiziale anche per il fatto che la proposta di innalzare l'obbligo dei processi formativi scolastici, escludendo la possibilità di un obbligo parallelo nell'ambito della formazione professionale, pensando di togliere alle regioni i percorsi riguardanti l'istruzione professionale e l'istruzione artistica, viola palesemente l'articolo 117 della Costituzione; ma crediamo che questo problema riguardi più complessivamente la riforma dei cicli, così come proposta dal Governo, a cui pure questo stralcio oggi al nostro esame attiene, e quindi ci riserviamo di sollevarla quando quella sarà al nostro esame.

Se non bastassero questi rilievi costituzionali, desidero invitare tutti i colleghi a leggere l'articolo 1, comma 1, del testo in esame e chiedere loro se riescano davvero a capire quando inizia e quando finisce l'obbligo di istruzione.

L'incongruità del testo deriva dagli « slalom giganti » in cui si è prodotto il Governo tra un emendamento di rifondazione e uno del partito popolare, diversi ed antitetici. Il risultato, oltre che essere anticostituzionale, è contrario a quel minimo di logica di intervento cui avrebbero diritto i cittadini, il mondo della scuola, le famiglie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Voglino. Ne ha facoltà.

VITTORIO VOGLINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare

nel merito delle questioni pregiudiziali sollevate dall'opposizione, intendo chiarire molto brevemente il quadro politico e culturale entro il quale queste pregiudiziali si collocano.

Le pregiudiziali si muovono all'interno del disegno di legge con il quale si intende realizzare un passaggio delicato, ma importante, il piano di ristrutturazione dell'intero impianto dell'ordinamento scolastico, con una convinzione culturale di fondo a conforto di questo nostro impegno politico. Aver innalzato l'obbligo scolastico di un anno, fino a 15 anni, con la prospettiva dichiarata di portarlo a 18 anni significa scommettere sulla scuola, credere che la scuola possa diventare sempre più motore di sviluppo della società. Significa credere che la crescita del livello di istruzione non è soltanto una determinante cruciale della crescita economica di un paese, ma anche una risorsa fondamentale per la diffusione del senso civico e il rafforzamento dei diritti di cittadinanza.

Queste sono le ragioni forti del nostro impegno. Alle questioni pregiudiziali che tendono a contrastare questo nostro impegno e a rendere inefficace questa nostra fatica opponiamo le seguenti osservazioni.

Prima osservazione. La collega Aprea sostiene che le indicazioni del comma settimo dell'articolo 1 sarebbero vaghe e priverebbero il Parlamento di qualsiasi controllo su una riforma di importanza decisiva per il futuro del paese, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Dal testo si desume in realtà con estrema chiarezza che non si tratta di conferire al ministro della pubblica istruzione una delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, quanto piuttosto di una autorizzazione a disciplinare norme già esistenti (come si evince leggendo l'ultimo periodo subordinato del comma settimo), a predisporre norme regolamentari per le quali il ministro ha già poteri di carattere generale, ad integrare norme di rango secondario. E tutto questo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con i ministri competenti,

attenendosi alle prescrizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Seconda osservazione. È necessario sottolineare che tutto l'iter procedurale del provvedimento si è svolto in sostanziale armonia con quanto previsto dall'articolo 72 della Costituzione e non in contrasto, come sostiene la collega Aprea.

Terza osservazione. Per quanto riguarda il richiamo all'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, non è questo il provvedimento che deve risolvere quanto previsto dai commi 3 e 4 del succitato articolo. A tale proposito, si fa presente che è in atto la discussione presso la competente Commissione del Senato.

Quarta osservazione. Nella sua pregiudiziale la collega Aprea sostiene che il provvedimento escluderebbe la formazione professionale di competenza regionale. Ma se facciamo riferimento all'articolo 2 della legge n. 845, si prevede che le iniziative di formazione professionale siano rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti. Il disegno di legge che stiamo per varare rispetta questa disposizione, prefigurando un modello duale solo per la fase successiva all'obbligo. Vero, inoltre, che fino ai quindici anni la titolarità del processo formativo è della scuola, ma è altrettanto chiaro che la stessa scuola è invitata ad utilizzare le possibilità di integrazione prevista dalla legge sull'autonomia e dalla legge n. 196 del 1997. In particolare, si valuti attentamente e non pregiudizialmente l'ultimo periodo subordinato del comma 7, contenente un rinvio alla legge n. 59: questa prevede la possibilità di realizzare percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.

Quinta considerazione. Nella pregiudiziale Rodeghiero ed altri n. 2 si richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 1, il quale prevede il rilascio di una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo o il proscioglimento dallo stesso a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria; nella pregiudiziale si considera

questa parte in contrasto con il disposto del comma 5 dell'articolo 33 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Voglino, dovrebbe concludere. Prego.

VITTORIO VOGLINO. Concludo, Presidente.

Il rilievo posto nella pregiudiziale ci pare irricevibile. Infatti questa ulteriore annualità appartiene alla scuola superiore: apre un ciclo scolastico, non lo chiude. Legittimo, allora, non parlare di esame di Stato, ma solo di accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, con il rilascio di una certificazione.

Ultima considerazione. La formula utilizzata dal testo in esame (« obbligo di istruzione ») non ci pare in contrasto con l'espressione contenuta nell'articolo 34 della Costituzione (« istruzione obbligatoria »), essendo chiaro che l'intento politico e culturale è quello di elevare di due anni (ed in prima applicazione di un anno) l'istruzione obbligatoria.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Voglino.

VITTORIO VOGLINO. Dunque « obbligo di istruzione » equivale a « istruzione obbligatoria ».

Per queste ragioni riteniamo di dover respingere le questioni pregiudiziali che sono state proposte dall'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'innalzamento dell'obbligo scolastico, ma siamo anche a favore delle pregiudiziali presentate dai colleghi Aprea e Rodeghiero. Ci sembra anzi che le motivazioni addotte dall'onorevole Voglino in qualche modo rafforzino le giustificazioni e le interpretazioni esposte dalla collega Aprea

e contenute nei due documenti in esame: si conferma quanto la delega sia ampia e quanto sia pericolosa una sorta di riforma del sistema scolastico per via regolamentare, cioè attraverso uno strumento inopportuno; in questi anni lo ha anche ripetuto più volte il ministro, auspicando che il Governo ed il Parlamento riflettessero insieme per arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Volontè.

Collegli, per piacere, prendete posto! Onorevole Grimaldi, per cortesia!

Prego, onorevole Volontè.

LUCA VOLONTÈ. Non si capiscono i motivi dello stralcio del provvedimento riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico dalla più globale riforma dei cicli. Il ministro ha più volte parlato — enfaticamente — di adeguamento agli standard europei. Dopo il va e il vieni dell'innalzamento a sedici anni poi ridotto a quindici anni, ci sembra che l'unico motivo per queste misure sia quello di portare a casa un qualsiasi risultato. Per due anni sono state annunciate trasformazioni epocali del sistema scolastico, ma ci sembra che non sia stato ottenuto alcun risultato significativo.

Siamo contrari al disegno di legge anche con riferimento all'esclusione della formazione professionale dall'innalzamento dell'obbligo, visto che i primi due anni di studio sono inseriti nella scuola secondaria superiore; eventuali elementi di flessibilità sono affidati all'iniziativa di istituti solo ed esclusivamente statali. Si tratta di dare dignità alla formazione professionale, superando una concezione della scuola centristica, e di non negare un'opportunità a quanti potrebbero trovare un'occupazione al termine del periodo scolastico obbligatorio; si tenga conto che la maggioranza delle imprese lamenta una mancanza di personale qualificato: è strano che questo atteggiamento ostile alle esigenze della classe lavoratrice provenga principalmente dalle forze della sinistra.

Se l'esigenza è quella di adeguarci agli standard europei, allora questo adeguamento deve essere completo, deve riguardare tutti gli aspetti. Analoga urgenza dovrebbe essere riservata alla legge sulla parità scolastica che in Europa vige ormai da molti anni, mentre da noi riceve esclusivamente continui rinvii.

È l'ennesima soluzione pasticciata di un Governo pasticciatore: eleviamo l'età dell'obbligo scolastico, senza sapere che cosa e come dovranno studiare questi ragazzi. L'innalzamento dell'obbligo scolastico è senza dubbio un atto dovuto, ma i tempi e le modalità devono essere parte di un lavoro armonico che riguarda tutta la riforma dei cicli. Questo stralcio snatura tutto il provvedimento che lo precede e mortifica il lavoro svolto da tanti colleghi all'interno della Commissione.

Il meglio è l'innalzamento dell'obbligo scolastico; ci sembra — concludo — che il bene sia la riforma complessiva. In questo meglio il provvedimento e lo stralcio proposto dal Governo — concordiamo con gli onorevoli Aprea e Rodeghiero — violano la Costituzione; allora, è meglio veramente rimandare l'analisi di questo provvedimento e riflettere globalmente — come il ministro ha invitato il Parlamento a fare per due anni — su una riforma complessiva che riguardi l'innalzamento dell'obbligo, la riforma dei cicli ed una bentornata, diremmo in Italia ben iniziata parità tra scuola pubblica statale e scuola pubblica non statali (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale condivide e sottoscrive le questioni pregiudiziali presentate dai gruppi di forza Italia e della lega nord in merito al provvedimento relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione.

Tuttavia, nell'esprimere le nostre valutazioni di condivisione delle pregiudiziali presentate, vorrei richiamare brevemente l'attenzione del ministro che si sta allon-